

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

## DETERMINAZIONE

N. G03340 del 19/03/2014

Proposta n. 3629 del 04/03/2014

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Rieti Fraz. Sant'Elia - Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico su terreno di proprietà delle Sigg.re Formichetti Cesarina e Ponte Fiorina mediante imposizione del canone di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	DI DOMENICANTONIO ANTONIETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rieti Fraz. Sant’Elia – Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico su terreno di proprietà delle Sigg.re Formichetti Cesarina e Ponte Fiorina mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTO** l’art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il R.D. 26.02.28, n.332 ed in particolare l’art. 12 che prevede che il fondo sia lasciato per intero al proprietario seppur col peso di un canone annuo ;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**DATO ATTO** che:

- in data 29/07/2009 con prot. n. 135928 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo e di legnatico redatta dal perito demaniale Geom. Rodrigo Allegrozzi gravante, a favore della popolazione del Comune di Rieti – Fraz. Sant’Elia su terreno di proprietà delle Sigg.re Formichetti Cesarina e Ponte Fiorina;
- in data 06/08/2009 con nota prot. n. 141020 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all’Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

**PRESO ATTO** che con la nota prot n. 41688 del 17/09/2013 il Comune di Rieti ha comunicato che gli atti istruttori come sopra indicati, in conformità della legge sono stati regolarmente depositati, pubblicati notificati agli interessati e che avverso gli stessi non sono state prodotte opposizioni ne reclami;

**VISTO** il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rieti per il terreno di che trattasi dal quale emerge che la part. 47 ricade in Zona Agricola F2-F3 del vigente P.R.G.;

**VISTA** la nota n. 7612 dell’11/02/2014 con la quale, il Comune di Rieti, in riscontro alla nota di questa Direzione n. 73914 del 06/02/2014, chiarisce l’esatta indicazione delle zone agricole, così come definite nei progetti di liquidazione degli usi civici su terre private;

**RITENUTO** che trattasi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge

1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico gravante su terreno di proprietà delle Sigg.re Formichetti Cesarina e Ponte Fiorina, mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune di Rieti, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Rodrigo Allegrozzi come di seguito individuati:

Proprietario	Dati Catastali		Superficie Ha	Superficie gravata Ha	Canone Annuo €
	Fg.	Part.IIa			
FORMICHETTI Cesarina n. a Rieti il 29/11/1956, C.F.:FRMCRN56S69H282Y PONTE Fiorina n. a Rieti l' 11/12/1928 C.F.: PNTRFN28T51H282J	120	47	0.51.30	0.09.40	1,13
<b>TOTALE</b>			<b>0.51.30</b>	<b>0.09.40</b>	<b>1,13</b>

con l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica per un totale di Euro 1,13 (nove/49) a cui corrispondono dei capitali di affrancazione per complessivi Euro 22,56 (centottantanove/78);

#### D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare l'uso civico di pascolo e di legnatico gravante, a favore del Comune di Rieti, su terreni di proprietà privata siti nel territorio comunale ed in appresso identificati, di cui alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Rodrigo Allegrozzi, a favore di:

Proprietario	Dati Catastali		Superficie Ha	Superficie gravata Ha	Canone Annuo €
	Fg.	Part.IIa			
FORMICHETTI Cesarina n. a Rieti il 29/11/1956, C.F.:FRMCRN56S69H282Y PONTE Fiorina n. a Rieti l' 11/12/1928 C.F.: PNTRFN28T51H282J	120	47	0.51.30	0.09.40	1,13
<b>TOTALE</b>			<b>0.51.30</b>	<b>0.09.40</b>	<b>1,13</b>

mediante l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica di € 1,13 (uno/13), a favore del Comune di Rieti.

- I terreni di cui sopra si debbono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati da un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione sin dal 2013, sino alla sua affrancazione.
- Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della proprietà.
- Il presente atto è adottato nell'interesse del Comune di Rieti quale soggetto titolare dei diritti civici il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con gli occupatori per gli aspetti fiscali e tributari.

In caso di affrancazione dei canoni come sopra stabiliti, i corrispondenti capitali versati della somma complessiva di € 22,56 (ventidue/56) dovranno essere depositati presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dei proprietari dei terreni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore  
Roberto Ottaviani